



CITTÀ DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 43

OGGETTO: Rimborso spese legali Amministratori – Determinazioni.

Del 09/04/2015

L'anno duemilaquindici, questo giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 18,30 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.		Presente	Assente
Angelo Lupi	Sindaco	X	
Rita Dappi	Assessore		X
Mauro Rossi	“	X	
Silvia Mancini	“		X
Giulio Beltramme	“	X	
Marco Taurone		X	

Presiede il Signor Angelo Lupi - Sindaco -

Assiste il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

(Art. 49 D.LGS. 267/2000)

RESPONSABILE DEL : I DIPARTIMENTO.	PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLI Dott. Scaramella Giuseppe
IN DATA: 09/04/2015	
RESPONSABILE DEL: II Dipart.	PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
IN DATA:	

Premesso che nell'ambito del procedimento penale Rg n.5454/2011, Procura di Tivoli, si è proceduto ad attivare le polizze di tutela legale stipulate dal comune per gli amministratori comunali;

Che ad oggi non è pervenuta una precisa risposta in merito alla precisa copertura assicurativa per le spese legali relative agli amministratori comunali interessati al procedimento penale di cui sopra;

Considerato che, nell'ordinamento vigente, non è dato rinvenire norme che prevedono la possibilità di rimborsare agli amministratori locali, le spese legali sostenute per giudizi instaurati in relazione a fatti posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni;

Che in merito alla rimborsabilità, agli amministratori locali, delle spese sostenute per un giudizio penale sono intervenute varie e contrastanti interpretazioni da parte della dottrina e della giurisprudenza sia contabile che di legittimità;

Che parte della giurisprudenza ha ritenuto di poter estendere in via analogica, agli amministratori locali, la normativa che consente tale rimborso per i dipendenti degli enti locali, sulla base dell'avverarsi di alcuni presupposti, quali la sussistenza di una connessione, con i compiti d'ufficio, dei fatti oggetto del processo penale, la mancanza di conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza, nonché la conclusione del processo penale con una sentenza di assoluzione;

Che secondo altri indirizzi ermeneutici, la possibilità di tale ricorso all'analogia, nella materia in questione è preclusa, poiché il richiamo all'analogia, che risulta correttamente evocabile quando emerga un vuoto normativo nell'ordinamento, nella fattispecie non è apparso configurabile, atteso che il legislatore si è limitato a dettare una diversa disciplina per due situazioni non identiche fra loro, e tale diversità non si presenta priva di razionalità, atteso che gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell'ente, ma sono eletti dai cittadini, ai quali rispondono (e quindi non all'ente) del loro operato;

Che anche la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Basilicata, ha confermato tale orientamento, escludendo un'interpretazione estensiva della disciplina prevista per i dipendenti e ritenendo anche non condivisibile la tesi dell'applicabilità, con il ricorso al procedimento analogico, dell'art. 1720 del codice civile nella parte in cui dispone che «il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico»;

Che da ultimo, nella specifica materia è intervenuta la Corte dei Conti, sezione regionale per il Veneto, la quale, con il parere reso in data 6 novembre 2013, ha ritenuto che debba essere rimesso al prudente apprezzamento dell'amministrazione ogni valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti per procedere al rimborso delle spese legali sostenute dei propri amministratori;

Che in base al sopra esposto orientamento, che sostiene la rimborsabilità delle spese legali, si ritiene che lo stesso costituisca espressione del principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per la per la “fedele” esecuzione dell'incarico ricevuto;

Che la scelta delle modalità con le quali applicare il beneficio del rimborso, secondo la Sezione regionale per il Veneto, rientra nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità dell'amministrazione comunale e, pertanto, la decisione di provvedere o meno al rimborso dovrà essere frutto di una valutazione propria dell'ente medesimo, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali, rientrante

nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali, trattandosi di ambito riservato alle scelte dell'ente che deve osservare accorte regole di sana gestione finanziaria e contabile, salvo, comunque il ricorrere dei presupposti per procedere al relativo rimborso;

Che l'amministrazione comunale, fermo restando la chiusura del procedimento penale, in senso favorevole per gli amministratori, nonché l'eventuale copertura di tutto o parte delle spese legali sostenute dagli stessi da parte dell'assicurazione, si riserva di poter valutare la rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli amministratori locali coinvolti nel procedimento penale Rg n.5454/2011, presso la procura di Tivoli, ricorrendone i presupposti e comunque riservandosi di chiedere pareri in merito;

Che qualora le spese di cui sopra siano rimborsabili, in considerazione del numero di soggetti coinvolti e a salvaguardia delle esigenze di bilancio, si ritiene fin da ora di poter fissare un tetto massimo pro-capite di € 1.500,00 di somme rimborsabili e comunque documentabili;

DELIBERA

- di stabilire che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
- di stabilire che l'amministrazione comunale, fermo restando la chiusura del procedimento penale, in senso favorevole per gli amministratori comunali, nonché la copertura di tutto o parte delle spese legali sostenute dagli stessi da parte dell'assicurazione, si riserva comunque di poter valutare la rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli amministratori locali coinvolti nel procedimento penale Rg. n.5454/2011, Procura di Tivoli, ricorrendone i presupposti e riservandosi di chiedere pareri in merito;
- di stabilire che, qualora le spese di cui sopra siano rimborsabili, ricorrendone i presupposti, e qualora la copertura assicurativa intervenga solo per una parte della somma, si ritiene, in considerazione del numero di soggetti coinvolti, e a salvaguardia delle esigenze di bilancio, fin da ora di poter fissare un tetto massimo pro-capite di € 1.500,00 quale somma rimborsabile per il procedimento penale Rg. n.5454/2011 a favore degli amministratori comunali coinvolti;

LA GIUNTA COMUNALE

con separata ed unanime votazione;

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente;

DI quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE

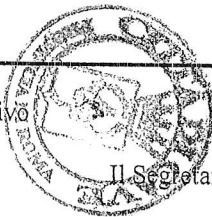
F.to (Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello)

IL SINDACO

F.to (Sig. Angelo Lupi)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 15 APR. 2015



Il Segretario Comunale/IL Responsabile dell'Area Amm.va

Segretario Comunale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

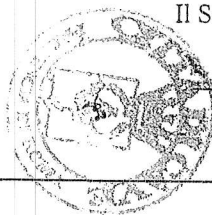
Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____

Cave li _____

Il Segretario Comunale/Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Messo Comunale



IL SOTTOSCRITTO CERTIFICA

Che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva:

- ☐ Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 in data _____
- ☐ Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art.134 comma 3° D.Lgs. 18.8.2000, n.267)

Il Segretario Comunale/ Il Responsabile dell'Area Amm.va